

p. 475

## PRIMO SCONTRO TRA LA RIVOLUZIONE E ROMA. LA COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO (1790)

### 1. Commento (*Carlo Pioppi*)

La politica religiosa della Francia rivoluzionaria si caratterizzò per una progressiva presa di distanza dal cattolicesimo, che sfociò poi in una aperta persecuzione della religione professata dalla maggioranza dei suoi cittadini. Una tappa fondamentale in questo processo fu la Costituzione civile del clero, votata dall'Assemblea costituente il 12 luglio 1790.

Prima della promulgazione di questo atto, erano già stati approvati alcuni interventi legislativi in ambito ecclesiastico: l'abolizione dei privilegi del clero (4 agosto 1789), la secolarizzazione dei beni ecclesiastici (2 novembre 1789), la soppressione degli ordini religiosi (13 febbraio 1790).

La Costituzione civile del clero si proponeva di riorganizzare la Chiesa francese sulla base dei nuovi principi sorti dalla rivoluzione: il risultato fu in realtà una legislazione che s'inseriva nella ben radicata tradizione gallicana, riunendo in sé gli aspetti più estremisti dei vari tipi di gallicanesimo (reale, parlamentare, episcopaliano, richerista)<sup>1</sup>, e che condusse la Chiesa francese a separarsi da Roma, nonché a soffrire una profonda lacerazione interna.

La legge, votata il 12 luglio 1790, fu promulgata il 24 agosto successivo: essa si compone di quattro titoli e 88 articoli.

p. 476

Il titolo I (*Delle cariche ecclesiastiche*) procedeva a una ristrutturazione (e riduzione) delle circoscrizioni ecclesiastiche (artt. 2-3), che venivano fatte coincidere con i dipartimenti (art. 1); si stabilivano poi norme che precisavano il numero di parrocchie per abitanti e, in certa misura, lo stesso numero di sacerdoti (artt. 9, 15 e 16); venivano praticamente eliminati tutti i benefici ecclesiastici che non avessero annessa la cura d'anime (art. 20). Si può notare in queste disposizioni il trionfo dello spirito gallicano parlamentare: era il trionfo del potere civile (non regio) che interveniva, senza consultare né Roma né i vescovi francesi, per imporre uno stravolgimento della struttura ecclesiastica della nazione che non trovava precedenti nella storia francese.

Il titolo II (*Dell'assegnazione dei benefici*) appare ancor più problematico: esso prevedeva l'elezione dei vescovi (artt. 1, 3 e 6) da parte dell'elettorato del dipartimento (compresi i non-cattolici), e quella dei parroci da parte degli elettori del distretto (art. 25), con un potere d'intervento nella scelta alquanto debole dei vescovi (art. 36); questi ultimi perdevano anche, a favore dei parroci, il potere di nominare i vicari parrocchiali (art. 43). I vescovi eletti dovevano ricevere conferma dal metropolita (artt. 16 e 17), e soprattutto veniva loro proibito di «rivolgersi al pontefice, per ottenere alcuna conferma»: l'unico legame che re-

---

<sup>1</sup> Nel gallicanesimo – nel quadro delle rivendicazioni d'indipendenza per la Chiesa francese rispetto alla Santa Sede – si possono distinguere quattro diverse tendenze, di una data sottolineatura con riferimento al potere di una istituzione o un'altra nella Chiesa gallicana: il gallicanesimo reale, che difendeva le prerogative del re; quello parlamentare o dei legisti, che cercava spazio per il potere del Parlamento di Parigi in ambito ecclesiastico; quello episcopaliano, che mirava a salvaguardare il potere dei vescovi; infine quello richerista o presbiteriano, che rivendicava un maggiore spazio d'autonomia per i parroci.

stava con Roma erano una vaga «unità di fede» e una generica «comunione» (art. 19). In questo modo la Chiesa francese diveniva nei fatti indipendente dal pontefice romano. Affermazione, dunque, del gallicanesimo episcopaliano, che vedeva praticamente ridotto al minimo il potere del papa, ma soprattutto affermazione del richerismo: i parroci non erano più nominati dal vescovo, potevano essi stessi scegliere i loro vicari, e da loro il vescovo «non potrà esigere alcun altro giuramento, se non quello di professare la religione cattolica, apostolica e romana» (art. 37).

Il titolo III (*Degli emolumenti dei ministri del culto*) regolamentava e quantificava il trattamento economico dei ministri del culto, che erano ormai null'altro che degli impiegati pubblici. Si può notare, tra l'altro, la posizione di privilegio goduta da Parigi.

Il titolo IV (*Dell'obbligo di residenza*) prevedeva l'obbligo di residenza per vescovi e parroci e la loro eleggibilità alle cariche pubbliche.

Luigi XVI (1754-1793)<sup>2</sup>, il nunzio e molti vescovi francesi si rivolsero al papa subito dopo la votazione della costituzione, chiedendone una conferma, nonostante i problemi e i sacrifici, per conservare in qualche modo l'unità; Roma, però, restò in silenzio per circa otto mesi, temendo, con una

#### **p. 477**

risposta troppo avventata, di provocare uno scisma e di compromettere ancor più la già delicata situazione del re. Intanto, la situazione in Francia precipitò: il 24 agosto il Luigi XVI promulgò la Costituzione civile del clero, ma già il 30 ottobre i vescovi deputati pubblicarono l'*Exposition des principes sur la Constitution civile*, nella quale, seppur con moderazione, denunciavano con chiarezza gli errori della nuova legislazione ecclesiastica decretata dall'assemblea costituente.

Il 27 novembre 1790 fu emanato il decreto sul giuramento [di fedeltà alla Costituzione civile]: un terzo del clero<sup>3</sup> prestò tale giuramento; due terzi rifiutarono<sup>4</sup>. Iniziò dunque una penosa separazione all'interno del clero francese, fra preti cosiddetti *giurati* e sacerdoti *refrattari*, cui corrispose una divisione tra i fedeli e, nella pratica, la creazione di due Chiese parallele che si contendevano lo stesso popolo e gli stessi edifici, con gli inevitabili disordini che derivarono da tale situazione. Intanto il sacerdote Henri Grégoire e il vescovo Talleyrand<sup>5</sup> organizzavano la «Chiesa costituzionale»: a gennaio cominciarono le elezioni, e a febbraio Talleyrand (poco prima di abbandonare lo stato clericale) ordinò due vescovi costituzionali, i quali a loro volta procedettero ad altre ordinazioni (in tutto furono ordinati 80 nuovi vescovi: bisognava infatti provvedere 83 sedi vescovili, solo 4 vescovi avevano aderito alla Costituzione civile, e uno di essi – Talleyrand – aveva presentato le dimissioni). Il 13 aprile 1791 arrivò la condanna di Roma: la Costituzione veniva rigettata perché fondata su principi eretici, i preti giurati venivano dichiarati sospesi se non avessero ritrattato entro 40 giorni (molti lo fecero), le elezioni ecclesiastiche avvenute venivano dichiarate invalide. Durante il primo semestre del 1791 quasi tutti i vescovi, vedendo che la situazione si aggravava di giorno in giorno, abbandonarono la Francia cercando rifugio all'estero.

Si giunse così alla persecuzione della Chiesa: nell'autunno del 1791 il governo emanò un decreto che obbligava tutti i sacerdoti a giurare. Il 26 maggio 1792 venne votata una legge di proscrizione e deportazione per i refrattari: il rifiuto di Luigi XVI di firmare questa legge condusse alla caduta della monarchia. Ad agosto iniziarono le deportazioni e a settembre i primi massacri di sacerdoti refrattari. Il 20 settembre 1792 si promulgò il decreto sulla laicizzazione dello stato civile. È la data d'inizio della scristianizzazione: l'attacco cominciò a esser portato anche contro la «Chiesa costituzionale», i cui ministri persero nel settembre 1793 la qualità di funzionari pubblici. La persecuzione, fra alterne vicende, inferì sul cattolicesimo fran—

#### **p. 478**

—cese, tanto costituzionale quanto clandestino, fino al 1801, data della firma del Concordato napoleonico.

---

<sup>2</sup> Sposò nel 1770 Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena e succedette al nonno Luigi XV nel 1774.

<sup>3</sup> 25-30.000 sacerdoti, tra cui la metà dei parroci.

<sup>4</sup> 60-70.000.

<sup>5</sup> Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, vescovo di Autun dal 1788.

**2. Testo: Dichiarazione del clero gallicano sul potere nella Chiesa  
(12 luglio 1790)<sup>6</sup>**

L'Assemblea Nazionale, dopo aver sentito il rapporto del proprio comitato ecclesiastico, ha decretato e decreta quanto segue, come articoli costituzionali:

*Titolo I  
Delle cariche ecclesiastiche*

Art. 1. Ogni dipartimento formerà una sola diocesi, e ogni diocesi avrà la medesima estensione e gli stessi confini del dipartimento.

Art. 2. e 3. [*Sono dedicati a elencare la nuova distribuzione delle diocesi*].

Art. 4. È vietato a tutte le chiese e parrocchie della Francia e a tutti i cittadini francesi di riconoscere in qualsiasi caso e sotto qualsiasi pretesto l'autorità di un vescovo ordinario o metropolitano, la cui sede si trovi nel territorio di una potenza straniera, o l'autorità dei suoi delegati, residenti in Francia o altrove; e questo senza pregiudizio dell'unità della fede e della comunione con il capo visibile della Chiesa universale, come sarà precisato in seguito.

Art. 5. Quando il vescovo diocesano avrà adottato delle decisioni nel suo sinodo in materia di propria competenza, si potrà ricorrere al metropolitano, il quale deciderà nel sinodo metropolitano.

Art. 6. Si procederà senza indugio, su parere del vescovo diocesano e dell'amministrazione dei distretti, a una nuova costituzione e circoscrizione di tutte le parrocchie del regno; il loro numero e la loro estensione verranno determinati secondo le regole, che saranno qui stabilite.

Art. 7. La chiesa cattedrale di ogni diocesi verrà riportata alla sua primitiva funzione, di essere nello stesso tempo chiesa parrocchiale e chiesa episcopale, con la soppressione delle parrocchie [adiacenti], e con il censimento degli abitanti che si giudicherà opportuno annettervi.

Art. 8. La parrocchia episcopale avrà per pastore immediato solo il vescovo; tutti i sacerdoti, che vi apparterranno, saranno suoi vicari e ne eserciteranno le funzioni.

Art. 9. Vi saranno sedici vicari nelle città con più di diecimila abitanti, e

**p. 479**

solo dodici in quelle la cui popolazione sia al di sotto di diecimila abitanti.

Art. 10. In ogni diocesi verrà conservato o istituito un solo Seminario per la preparazione agli ordini sacri, senza che si intenda con questo pregiudicare fin d'ora la condizione degli altri istituti di istruzione e di educazione.

Art. 11. Il Seminario sorgerà, per quanto possibile, vicino alla chiesa cattedrale e preferibilmente nella cinta degli edifici destinati all'abitazione del vescovo.

Art. 12. Alla direzione e all'istruzione dei giovani allievi, ammessi al Seminario, saranno preposti un vicario superiore e tre vicari direttori dipendenti dal vescovo.

[...]

Art. 14. I vicari della chiesa cattedrale, i vicari superiori e i vicari direttori del Seminario costituiranno il Consiglio abituale e permanente del vescovo, il quale non potrà compiere alcun atto di giurisdizione, per quanto concerne il governo della diocesi e del Seminario, se non dopo essersi consultato con loro; tuttavia il vescovo potrà durante le sue visite pastorali prendere solo quei provvedimenti provvisori, che risultassero convenienti.

Art. 15. In tutte le città e paesi con meno di seimila abitanti vi sarà solo una parrocchia; le altre parrocchie verranno soppresse o aggregate alle chiese principali.

Art. 16. Nelle città con più di seimila abitanti ogni parrocchia potrà comprendere un numero maggiore di parrocchiani, e verranno conservate o erette tante parrocchie, quante siano richieste dai bisogni delle popolazioni o dalle località.

---

<sup>6</sup> Ehler-Morrall, pp. 272-284. Si è modernizzato leggermente l'italiano

Art. 17. Le assemblee amministrative, d'accordo con il vescovo diocesano, designeranno nella prossima legislatura le parrocchie, annesse o succursali, delle città o della campagna, che risulterà conveniente conservare o estendere, erigere o sopprimere, e ne determineranno le circoscrizioni, in base ai bisogni delle popolazioni, alla dignità del culto e secondo le diverse località.

Art. 18. Le assemblee amministrative e il vescovo diocesano potranno anche, dopo aver decretato di comune accordo la soppressione o l'aggregazione di una parrocchia, convenire di conservare o di erigere nelle località più remote o in quelle, in cui durante una parte dell'anno non sia possibile comunicare con la parrocchia se non con grande difficoltà, una cappella, nella quale il parroco invierà un suo vicario nei giorni di festa o di domenica, per celebrare la messa e per impartire l'istruzione al popolo.

Art. 19. L'eventuale aggregazione di una parrocchia a un'altra comporterà la riunione dei beni della fabbrica della chiesa soppressa con la fabbrica dell'altra.

#### **p. 480**

Art. 20. Tutti i titoli e le cariche, all'infuori di quelli sopra citati nella presente costituzione, le dignità, i canonicati, le prebende e semiprebende, le cappelle e cappellanie, sia delle chiese cattedrali che di quelle collegiate, e tutti i capitoli regolari e secolari dell'uno e dell'altro sesso, le abbazie e priorati, sia di regola che di commenda, pure dell'uno e dell'altro sesso, e tutti gli altri benefici e rendite ecclesiastiche, di qualunque natura e sotto qualsiasi titolo siano, devono dalla data di pubblicazione del presente decreto essere considerati estinti o soppressi, senza che sia possibile crearne dei similari.

Art. 21. Ogni beneficio di patronato laico è soggetto a tutte le disposizioni dei decreti, concernenti i benefici di collazione o patronato ecclesiastico.

Art. 22. Sono pure compresi nelle disposizioni sopradette tutti i titoli e fondazioni di collazione secolare, eccettuate le cappelle attualmente servite da un cappellano nella cerchia di una casa privata o a uso esclusivo del proprietario.

Art. 23. Il contenuto dei precedenti articoli avrà effetto, nonostante qualsiasi clausola, persino di rivalsa, stabilita nell'atto di fondazione.

Art. 24. Gli obblighi derivanti da fondazioni di messe o altri servizi, ai quali adempiano presentemente nelle chiese parrocchiali curati o sacerdoti, che vi siano destinati senza essere stati investiti del beneficio a titolo perpetuo, continueranno provvisoriamente a essere assolti e pagati come nel passato; tuttavia in quelle chiese, ove esistano comunità di sacerdoti, non investiti dei benefici a titolo perpetuo, conosciute sotto le varie denominazioni di *fillieuls agrégés, familiers, communalistes, mépartistes*, cappellani o altri, quelli di loro, che decederanno o che si ritireranno, non potranno essere sostituiti.

Art. 25. Le fondazioni, aventi lo scopo di provvedere all'istruzione dei parenti dei fondatori, continueranno a funzionare secondo le disposizioni registrate nell'atto di fondazione; e per quanto riguarda tutte le altre pie fondazioni, le parti interessate presenteranno le loro ragioni alle assemblee dei dipartimenti, affinché su parere di queste e del vescovo diocesano il Corpo legislativo decida in merito alla loro conservazione o sostituzione.

## *Titolo II*

### *Dell'assegnazione dei benefici*

Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto vi sarà un solo modo di provvedere alla nomina dei vescovi e dei parroci, ossia il sistema delle elezioni.

Art. 2. Tutte le elezioni saranno fatte per mezzo di scrutinio e a maggioranza assoluta dei voti.

#### **p. 481**

Art. 3. L'elezione dei vescovi sarà fatta nella forma prescritta e dal corpo elettorale indicato nel decreto del 22 dicembre 1789 per la nomina dei membri dell'assemblea di dipartimento.

Art. 4. Non appena il procuratore generale sindaco [*syndic*] del dipartimento abbia avuto notizia della vacanza di una sede episcopale per morte o dimissione o altre cause, ne darà avviso ai procuratori-sindaci dei distretti, onde convocare per mezzo loro gli elettori, che abbiano partecipato all'ultima elezione dei membri dell'assemblea amministrativa e nello stesso tempo renderà noto il giorno, in cui si dovrà procedere

re all'elezione del vescovo, giorno che non potrà essere successivo alla terza domenica dopo la data della lettera di notifica.

Art. 5. Se la vacanza della sede episcopale avesse luogo negli ultimi quattro mesi dell'anno, in cui si deve procedere all'elezione dei membri dell'amministrazione del dipartimento, l'elezione del vescovo verrebbe differita e rimandata alla prossima assemblea degli elettori.

Art. 6. L'elezione del vescovo dovrà essere fatta o iniziata in giorno di domenica nella chiesa principale del capoluogo del dipartimento alla fine della messa parrocchiale, alla quale dovranno assistere tutti gli elettori.

Art. 7. Per essere eleggibili all'episcopato sarà necessario aver esercitato per almeno quindici anni il ministero ecclesiastico entro i confini della diocesi, in qualità di parroco, di coadiutore, o di vicario, o come vicario superiore o come vicario direttore di Seminario.

Art. 8. I vescovi, le cui sedi vengono soppresse dal presente decreto, potranno essere eletti ai vescovati attualmente vacanti o a quelli che si rendessero vacanti in seguito, o a quelli che possono venir eretti in qualche dipartimento, anche se non abbiano ancora quindici anni di ministero.

Art. 9. Si considererà che i parroci e gli altri ecclesiastici, i quali a causa della nuova circoscrizione delle diocesi vengano a trovarsi in una diocesi diversa da quella in cui esercitavano il loro ministero, lo abbiano sempre esercitato nella nuova diocesi, e perciò essi vi saranno eleggibili, sempre che abbiano l'anzianità di ministero, come sopra richiesta.

Art. 10. Potranno anche essere eletti i parroci attuali, che abbiano dieci anni di ministero in una parrocchia diocesana, anche se in precedenza non abbiano ricoperto la carica di vicario.

Art. 11. Analogamente, ai parroci, le cui parrocchie siano state soppresse in virtù del presente decreto, verranno computati come anni di ministero anche quelli trascorsi dopo la soppressione della loro parrocchia.

Art. 12. I missionari, i vicari generali dei vescovi, gli ecclesiastici in servizio presso gli ospedali o incaricati dell'istruzione pubblica, saranno pure eleggibili, se avranno esercitato le loro funzioni nei quindici anni successivi alla loro elevazione al sacerdozio.

**p. 482**

Art. 13. Saranno pure eleggibili tutti i dignitari, canonici, e in generale tutti i beneficiari e titolari, che avevano l'obbligo della residenza o esercitavano funzioni ecclesiastiche, di cui i benefici, titoli, uffici o impieghi siano stati soppressi dal presente decreto, dopo che abbiano quindici anni di ministero, secondo quanto è stato disposto per il parroci in precedente articolo.

Art. 14. La proclamazione dell'eletto verrà fatta dal presidente dell'assemblea elettorale nella stessa chiesa, in cui è avvenuta l'elezione, alla presenza del popolo e del clero, prima di cominciare la messa solenne celebrata a questo scopo.

Art. 15. Il verbale dell'elezione e della proclamazione sarà inviato al re dal presidente dell'assemblea degli elettori, così da portare a conoscenza di Sua Maestà la scelta fatta.

Art. 16. Il nuovo eletto all'episcopato si presenterà personalmente, entro un mese dall'elezione, al suo metropolita e, nel caso sia stato eletto per la sede metropolitana, al vescovo più anziano della sua regione [*arrondissement*] con il verbale dell'elezione e della proclamazione, e richiederà la conferma canonica.

Art. 17. Il metropolita o il vescovo anziano avrà la facoltà di esaminare l'eletto alla presenza del proprio consiglio sulla sua dottrina e sui suoi costumi; se lo giudicherà idoneo, gli darà l'istituzione canonica; se crederà di dovergliela negare, le cause di questo rifiuto dovranno essere motivate per iscritto e firmate dal metropolita e dal suo Consiglio, salvo il diritto delle parti interessate di appellarsi in caso di abuso, come di seguito specificato.

Art. 18. Il vescovo, a cui sarà richiesta la conferma, non potrà esigere dall'eletto alcun altro giuramento, se non quello di professare la religione cattolica, apostolica e romana.

Art. 19. Il nuovo vescovo non potrà rivolgersi al pontefice per ottenere alcuna conferma; tuttavia gli scriverà come al capo visibile della Chiesa universale, in testimonianza dell'unità di fede e della comunione che deve avere con lui.



Art. 20. La consacrazione del vescovo deve essere fatta solo nella sua chiesa cattedrale dal suo metropolita, o in mancanza di lui dal vescovo più anziano della provincia ecclesiastica, assistito dai vescovi delle due diocesi più vicine, in giorno di domenica durante la messa parrocchiale, alla presenza del popolo e del clero.

Art. 21. Prima dell'inizio della consacrazione l'eletto presterà alla presenza delle autorità municipali, del popolo e del clero, solenne giuramento di aver cura solerte dei fedeli della diocesi che gli è stata affidata, di rimanere fedele alla nazione, alla legge e al re, e di sostenere con tutte le sue forze la Costituzione decretata dall'Assemblea nazionale e accettata dal re.

**p. 483**

Art. 22. Il vescovo sarà libero di scegliere i vicari della sua chiesa cattedrale fra tutto il clero della diocesi, essendo tenuto a nominare solo sacerdoti, che abbiano esercitato il ministero ecclesiastico per almeno dieci anni. Non potrà destituirli, se non su parere del suo Consiglio, la cui decisione deve essere presa a maggioranza di voti e in conoscenza di causa.

Art. 23. I parroci attualmente in carica in alcune chiese cattedrali, e così pure quelli delle parrocchie che siano soppresse, per essere riunite alla chiesa cattedrale, per formarne il territorio parrocchiale, saranno di diritto, se ne fanno domanda. I primi vicari del vescovo, seguendo ciascuno l'ordine della propria anzianità nelle funzioni pastorali.

Art. 24. I vicari superiori e i vicari direttori del Seminario verranno nominati dal vescovo e dal suo Consiglio e non potranno essere destituiti, se non con le stesse modalità dei vicari della chiesa cattedrale.

Art. 25. L'elezione dei parroci sarà fatta nella forma prescritta dagli elettori, indicati nel decreto del 22 dicembre per la nomina dei membri dell'assemblea amministrativa del distretto.

Art. 26. L'assemblea degli elettori per la nomina dei parroci si riunirà ogni anno all'epoca della riunione delle assemblee del distretto, anche se vi fosse una sola parrocchia vacante nel distretto; a questi effetti le municipalità saranno tenute a informare il procuratore-sindaco del distretto di tutte le vacanze di parrocchia, che si saranno verificate per morte o dimissione o altre cause.

Art. 27. Convocando l'assemblea degli elettori, il procuratore-sindaco invierà a ogni municipalità l'elenco di tutte le parrocchie a cui sia necessario provvedere.

Art. 28. L'elezione dei parroci sarà fatta per scrutinio distinto per ogni parrocchia vacante.

Art. 29. Ogni elettore, prima di mettere il proprio voto nell'urna dello scrutinio, giurerà di eleggere solo colui che ha scelto secondo coscienza, e come più degno, senza essere stato indotto, né con doni, né con promesse, né con sollecitazioni e minacce. Questo giuramento deve essere prestato sia per l'elezione dei vescovi che dei parroci.

Art. 30. L'elezione dei parroci dovrà essere fatta o iniziata in giorno di domenica nella chiesa principale del capoluogo di distretto alla fine della messa parrocchiale, alla quale dovranno assistere tutti gli elettori.

Art. 31. La proclamazione dell'eletto verrà fatta dal presidente del corpo elettorale nella chiesa principale, prima di cominciare la messa solenne celebrata a questo scopo, alla presenza del popolo e del clero.

Art. 32. Per essere eleggibili a una parrocchia, sarà necessario aver ricoperto le funzioni di vicario in una parrocchia o in un ospedale o in un altro istituto di carità della diocesi, per la durata di almeno cinque anni.

**p. 484**

Art. 33. I parroci, le cui parrocchie siano state soppresse in virtù del presente decreto, potranno essere eletti, anche se non abbiano ancora cinque anni di ministero nella diocesi.

Art. 34. Saranno pure eleggibili alle parrocchie tutti coloro che, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli, abbiano i requisiti per l'elezione all'episcopato, purché abbiano almeno cinque anni di ministero.

Art. 35. Il nuovo eletto a una parrocchia si presenterà personalmente al vescovo, con il verbale dell'elezione e della proclamazione, così da ottenere da lui l'investitura canonica.

Art. 36. Il vescovo avrà la facoltà di esaminare l'eletto alla presenza del proprio Consiglio sulla sua dottrina e sui suoi costumi; se lo giudicherà idoneo, gli darà l'investitura canonica; se crederà di dovergliela negare, le cause di questo rifiuto dovranno essere motivate per iscritto e firmate dal vescovo e dal suo Consiglio, salvo il diritto delle parti interessate di ricorrere all'autorità civile, come di seguito specificato.

Art. 37. Nell'esaminare l'eletto, che gli chiederà l'investitura canonica, il vescovo non potrà esigere da lui alcun altro giuramento, se non quello di professare la religione cattolica, apostolica e romana.

Art. 38. I parroci eletti e investiti presteranno lo stesso giuramento dei vescovi nella loro chiesa in giorno di domenica e prima della messa parrocchiale alla presenza delle autorità municipali del luogo, del popolo e del clero. Fino a quel momento essi non potranno esercitare alcuna funzione parrocchiale.

Art. 39. Tanto nella chiesa cattedrale quanto in ogni chiesa parrocchiale vi sarà un registro particolare, sul quale il segretario-cancelliere della municipalità del luogo scriverà, senza spese, il verbale del giuramento, prestato dal vescovo o dal parroco, e non vi sarà altro atto di presa di possesso all'infuori di questo verbale.

Art. 40. Le sedi vescovili e le parrocchie saranno ritenute vacanti, fino al momento in cui l'eletto non abbia prestato il giuramento suddetto.

Art. 41. Durante la vacanza della sede episcopale il primo vicario o in sua mancanza il secondo vicario della chiesa cattedrale sostituirà il vescovo, sia nelle funzioni di curia che negli atti di giurisdizione, che non richiedano il carattere episcopale; ma in ogni caso dovrà procedere secondo il parere del Consiglio.

Art. 42. Durante la vacanza di una parrocchia l'amministrazione della stessa sarà affidata al primo vicario, salvo richiesta da parte della municipalità di un ulteriore vicario; e nel caso in cui non vi sia un vicario nella parrocchia, verrà nominato un sostituto dal vescovo.

Art. 43. Ogni parroco avrà il diritto di scegliere i suoi vicari; tuttavia dovrà sceglierli fra i sacerdoti ordinati o ammessi nella diocesi dal vescovo.

#### **p. 485**

Art. 44. Nessun parroco potrà licenziare i propri vicari, se non per cause legittime, giudicate tali dal vescovo e dal suo Consiglio.

### *Titolo III*

#### *Degli emolumenti dei ministri del culto*

Art. 1. I ministri del culto, esercitando le principali e più importanti funzioni della società, ed essendo obbligati a risiedere continuamente nel luogo del servizio, a cui la fiducia del popolo li ha chiamati, saranno remunerati dalla nazione.

Art. 2. Verrà fornito a ogni vescovo, a ogni parroco e coadiutore delle chiese annesse e succursali un'abitazione decorosa, restando a loro carico tutte le riparazioni locative, senza che con questo si intenda nulla mutare rispetto al presente per le parrocchie, in cui l'abitazione del parroco è fornita in denaro; spetta però ai dipartimenti di esaminare le domande, che saranno presentate dalle parrocchie e dai parroci; inoltre verrà assegnato a tutti un emolumento secondo quanto specificato di seguito.

Art. 3. L'emolumento dei vescovi sarà il seguente: per il vescovo di Parigi 50.000 lire; per i vescovi delle città con più di 50.000 abitanti, 20.000 lire; per gli altri vescovi 12.000 lire.

Art. 4. L'emolumento dei vicari delle chiese cattedrali sarà il seguente: a Parigi, per il primo vicario 6.000 lire, per il secondo 4.000 lire; per tutti gli altri vicari 3.000 lire.

Nelle città con più di 50.000 abitanti, per il primo vicario 4.000 lire, per il secondo 3.000 lire; per tutti gli altri vicari 2.400 lire.

Nelle città con meno di 50.000 abitanti, per il primo vicario 3.000 lire, per il secondo 2.400 lire; per tutti gli altri vicari 2.000 lire.

Art. 5. L'emolumento dei parroci sarà il seguente: a Parigi 6.000 lire; nelle città con più di 50.000 abitanti, 4.000 lire.

Nelle città con meno di 50.000 abitanti e più di 10.000, 3.000 lire.

Nelle città e paesi con meno di 10.000 abitanti e più di 3.000, 2.400 lire. In tutte le altre città e paesi e nei villaggi, quando la parrocchia abbia una popolazione di 2.500-3.000 abitanti, 2.000 lire; di 2.000-2.500, 1.800 lire; di 1.000-2.000 abitanti, 1.500 lire; meno di 1.000 abitanti, 1.200 lire.

Art. 6. L'emolumento dei vicari sarà il seguente: a Parigi per il primo vicario 2.400 lire; per il secondo 1.500 lire; per tutti gli altri 1.000.

Nelle città con più di 50.000 abitanti, per il primo vicario 1.200 lire, per il secondo 1.000 lire; per tutti gli altri 800 lire.

In tutte le altre città e paesi con una popolazione superiore a 3.000 abitanti, per i due primi vicari 800 lire e per tutti gli altri 700 lire.

In tutte le altre parrocchie di città e di campagna, per ogni vicario 700 lire.

**p. 486**

Art. 7. La remunerazione in denaro dei ministri del culto verrà pagata anticipata, di tre mesi in tre mesi, dal tesoriere del distretto, sotto pena per lui di esservi costretto fisicamente su semplice intimazione, e nel caso di morte o dimissione del vescovo o del parroco o del vicario prima della fine dell'ultimo trimestre non si potrà esercitare alcuna rivalsa, né contro di lui, né contro i suoi eredi.

Art. 8. Durante la vacanza delle sedi episcopali, delle parrocchie e di tutte le cariche ecclesiastiche, pagate dalla nazione, l'interesse degli emolumenti a esse destinati sarà versato nella cassa del distretto, così da sostenere le spese nominate qui appresso.

Art. 9. I parroci, che a causa dell'età avanzata o di infermità non potessero più adempiere alle loro funzioni, dovranno darne notizia al direttorio del dipartimento, il quale, dopo essersi consultato con la municipalità o con l'amministrazione del distretto, li lascerà liberi di scegliere, se riconosciuto necessario, o di assumere un vicario in più, che sarà pagato dallo Stato come gli altri vicari, o di ritirarsi in pensione con un trattamento uguale a quello che sarebbe stato dato al vicario.

Art. 10. Parimenti i vicari, i cappellani di ospedale, i superiori dei Seminari e gli altri ecclesiastici, che esercitino pubbliche funzioni, potranno, dopo aver fatto constatare il loro stato con le formalità sopraddette, ritirarsi con una pensione corrispondente all'emolumento fino allora goduto, purché non superiore alla cifra di 800 lire.

Art. 11. La corresponsione degli emolumenti fissati per i ministri del culto comincerà dalla data di pubblicazione del presente decreto, ma solo per quelli che saranno nominati ai loro uffici posteriormente ad essa; per quanto riguarda gli attuali titolari, sia quelli i cui uffici o impieghi vengano soppressi, sia quelli i cui titoli vengano conservati, il loro trattamento sarà fissato con un decreto particolare.

Art. 12. In considerazione del trattamento che è a loro assicurato dalla presente costituzione, i vescovi, i parroci, e i loro vicari, eserciteranno il ministero episcopale e parrocchiale gratuitamente.

*Titolo IV*  
*Dell'obbligo di residenza*

Art. 1. L'obbligo di residenza sarà strettamente osservato e tutti coloro che saranno stati investiti di un ufficio o impiego ecclesiastico dovranno sottostarvi senza alcuna eccezione o discriminazione.

Art. 2. Nessun vescovo potrà allontanarsi dalla sua diocesi per più di quindici giorni consecutivi per ogni anno, se non nel caso di una reale necessità e con il consenso del direttorio del dipartimento, in cui si trova la sua sede.

**p. 487**

Art. 3. Parimenti i parroci e i vicari non potranno allontanarsi dal luogo del loro ministero oltre il termine qui sopra fissato, se non per gravi motivi, e anche in questo caso i parroci dovranno ottenere il permesso, sia del loro vescovo che del direttorio del distretto e i vicari il permesso del loro parroco.

Art. 4. Qualora un vescovo o un parroco non osservassero l'obbligo della residenza, la municipalità del luogo è tenuta a darne notizia al procuratore generale-sindaco del dipartimento, il quale richiamerà al proprio dovere per iscritto, e dopo la seconda ammonizione li denuncerà, per far sospendere la loro retribuzione per tutto il periodo della loro assenza.

Art. 5. I vescovi, i parroci e i vicari non potranno accettare cariche, impieghi, nomine in commissioni, che li obblighino ad allontanarsi dalla loro diocesi o parrocchia, o che li distraggano dal loro ministero, e coloro i quali li detengano attualmente, avranno l'obbligo di scegliere entro il termine di tre mesi dalla notifica del presente decreto, che verrà loro fatta dal procuratore generale-sindaco del loro dipartimento; in caso contrario, allo scadere del termine prescritto il loro ufficio sarà ritenuto vacante e si provvederà alla nomina di un successore secondo quanto sopra disposto.



Art. 6. I vescovi, i parroci e i vicari potranno, in quanto cittadini attivi, partecipare alle assemblee primarie ed elettorali, esservi nominati elettori, deputati alle assemblee legislative, eletti membri del Consiglio generale del comune e del Consiglio delle amministrazioni dei distretti e dei dipartimenti; tuttavia le loro funzioni sono dichiarate incompatibili con la carica di sindaco e di assessore e di membri del direttorio del distretto e del dipartimento, e qualora vi fossero nominati, avranno l'obbligo di scegliere.

Art. 7. L'incompatibilità, di cui all'art. 6, avrà effetto solo per l'avvenire; e se qualche vescovo o parroco o vicario saranno già stati chiamati dai voti dei loro concittadini alle cariche di sindaco o di assessore o nominati membri del direttorio o del dipartimento, potranno continuare a espletare queste funzioni.